

I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e dei Commissari ripartitori che prima portavansi alla Corte dei Conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione delle ordinanze impugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14.<sup>(29)</sup>

**14.2.35. Regio Decreto 25 giugno 1866, n. 2361**

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione degli articoli 11, 14 e 16 della Legge sul contenzioso amministrativo

*(Omissis)*

**Art. 26.** I funzionari aggiunti richiesti dall'art. 16 della nuova Legge sul Contenzioso Amministrativo saranno due.

Essi verranno scelti, l'uno dal Presidente del Tribunale di Circondario che ha sede nel Capoluogo della Provincia, fra i Giudici dello stesso Tribunale, e l'altro dal Prefetto tra i Consiglieri provinciali o di Prefettura.

**Art. 27.** I funzionari aggiunti assisteranno alle pubbliche udienze i Prefetti sempre che questi nell'esercizio delle loro attribuzioni relative ai comuni procedano come Giudici in primo grado di giurisdizione.

**Art. 28.** Le ordinanze dei Prefetti saranno sempre motivate, e faranno menzione di essersi sentito l'avviso de' funzionari aggiunti con la formula: *Udito l'avviso dei due funzionari aggiunti.*

**Art. 29.** Qualora il Governo riconoscesse il bisogno di affidare a speciali Commis-

<sup>(29)</sup> Trascriviamo il primo ed il secondo comma dell'art. 14: "le controversie devolute in forza della presente legge ai tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.

Le controversie, non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorché siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sevrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme, al tribunale o alla Corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello".

sari riparatori le suddette attribuzioni dei Prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei precedenti articoli in ordine ai funzionari aggiunti.

**Art. 30.** Le cause vertenti al 30 giugno 1865, nelle materie contemplate nel secondo capoverso dell'art. 16 della nuova Legge sul Contenzioso Amministrativo, saranno portate davanti la Corte d'appello colle forme prescritte dall'art. 14 della detta Legge e del capo secondo del presente Regolamento.

#### 14.2.36. Decreto Ministeriale 15 marzo 1869

Visto il Regolamento col quale si determina l'ammontare delle competenze degli Agenti Demaniali e degli Agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali nelle Province meridionali, approvato con Decreto Ministeriale del 26 agosto 1862;

Considerando che giusta le informazioni ricevute dai Prefetti delle anzidette Province, l'ammontare delle competenze determinato col Regolamento mentovato di sopra è stato riconosciuto non bene corrispondente ai servizi prestati ed alle spese occorrenti;

Considerando che l'annesso Regolamento è consentaneo a quello su indicato con le variazioni necessarie.

Ordina quanto segue:

L'annesso Regolamento è approvato per tutti i cangiamenti che contiene da quello del 26 agosto 1862; i quali avranno effetto a contare dal dì 20 aprile 1869; rimanendo abolite dallo stesso giorno tutte le precedenti diverse prescrizioni.

Ai Prefetti delle Province napoletane e siciliane è affidata la esecuzione del presente Decreto.

#### Regolamento

che determina le competenze degli Agenti demaniali e degli Agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali nelle Province Napoletane e Siciliane

**Art. 1.** Agenti demaniali sono le persone destinate dai Prefetti ad eseguire, sotto la loro direzione, le operazioni demaniali comunali.

Sono Agenti inferiori le persone tecniche adibite nelle operazioni relative ai fondi demaniali, e si possono genericamente distinguere in Periti Agrimensori, Muratori ed Indicatori locali.